

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 358 del 09 APR. 2020

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Convenzione per attività libero professionale presso Casa di Cura "Nostra Signora della Mercedes" - Roma- relativa al Dirigente Medico Dr. Francesco Minisola .

Estensore Dott.ssa M. Eugenia Fiordeponi

Il Direttore Amministrativo sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n. 20\1994 e ss.mm.ii. , assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L. 165\2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1, L. n. 241\1990 , come modificato dalla L. n. 15\2005. Il Dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L n.20\1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa M. Eugenia Fiordeponi

Data 06/04/2020

Firma Maria Eugenia Fiordeponi

Il Direttore Amministrativo : Dr.ssa Anna Petti

Data 07.04.2020

Firma Anna Petti

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07.04.2020

Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07.04.2020

Firma Gennaro D'Agostino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:

- la struttura sanitaria autorizzata non accreditata, Casa di Cura *"Nostra Signora della Mercede"* (Roma) con sede legale in Via Tegliamento,25 cap. 00198 Roma, P.I: 01139221004, C.F.02945990584 , con nota n.44280, acquisita al Protocollo Generale in data 06/08/2019 ha richiesto di attivare una convenzione con l'Azienda Sanitaria di Rieti per prestazioni libero professionali, in regime di ricovero ed ambulatoriale, con il Dr. Francesco Minisola ;

- il Dr. Francesco Minisola, Dirigente Medico di Urologia, in servizio presso il Polo Ospedaliero Unificato – Rieti Amatrice, con contratto a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, ha rappresentato la necessità di intraprendere l'attività Libero Professionale presso la citata Struttura Privata;

VISTO il DCA U00440 del 18/12/2014 avente ad oggetto *"Nuove linee guida regionali sull'attività libero professionale intramuraria"* ed in particolare l'art. 18, commi 6,7 ed 8 che espressamente recita: *"Le tariffe per prestazioni ambulatoriali e di ricovero devono, pertanto, essere calcolate sulla base dei seguenti parametri:*

- *onorario del professionista e dell'equipe;*
- *costo orario per il personale di supporto diretto;*
- *quota del 5% del fondo di perequazione;*
- *quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti comprensivo della quota destinata all'eventuale*
- *remunerazione del personale di collaborazione nelle modalità previste dall'art. 13 delle presenti linee guida;*
- *imposte e contributi;*
- *Ulteriore quota del 5% del compenso del libero professionista da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

Di tali costi l'Azienda è tenuta a garantire informativa alle OO.SS. I tariffari sono definiti dalla Commissione Paritetica con i professionisti delle diverse aree professionali dell'Azienda e quindi, approvati dalla stessa Commissione."

VISTO il Titolo VIII *-Libera Professione Intramuraria-* ed in particolare l'art. 115 del CCNL 2016/2018 che individua le forme nelle quali può svolgersi l'attività libero-professionale intramuraria tra le quali, al comma 1 lettera c) prevede l' *"...attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;*

VISTA la deliberazione n.1122 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato il *"Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria"* ed in particolare l'art 20 - *Attività Libero Professionale Ambulatoriale in Spazio Privato (c.d .intramoenia "allargata")* che al primo capoverso recita *"...l'Attività Libero Professionale dovrebbe essere svolta, in relazione agli spazi disponibili, e con le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale, nelle more del reperimento degli spazi dedicati e delle necessarie attrezzature, qualora in questa prima fase di attuazione, emergesse dalla ricognizione straordinaria degli stessi una insufficienza di attrezzature e/o spazi disponibili per l'Attività Libero Professionale intramoenia, la stessa può essere autorizzata presso Studi Privati di professionisti collegati in rete con il sistema ReCUP e presso Strutture Private non Accreditate";*

CONSIDERATO che:

- è necessario porre in essere ogni misura organizzativa volta a dare piena attuazione alle finalità che si prefigge l'Azienda con l'esercizio della Libera Professione, ed in particolare "*garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria*" così come enunciato dall'art.2 del citato Regolamento;
- a tale proposito è indispensabile, ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento, che venga effettuata la ricognizione degli spazi da dedicare all'ALPI. "*...Tali spazi devono interessare aree accreditate per l'erogazione delle prestazioni secondo le valutazioni della UOC Tecnico Patrimoniale e dell'UOSD Servizio Prevenzione e Protezione*".
- La UOC Tecnico Patrimoniale e la UOSD Servizio Prevenzione e Protezione, con note 18/02/2020 prot. n. 10300 e 28/02/2020 prot. n. 12663, sono state incaricate di effettuare la ricognizione degli spazi interni al fine di consentire l'esercizio della Libera professione;

PRESO ATTO:

- dell'attuale stato di emergenza sanitaria legata al COVID -19 che ha ridefinito le priorità lavorative dei servizi e che pertanto non è ad oggi prevedibile la conclusione delle attività di individuazione di detti spazi;
- che con nota e-mail dell'8 ottobre 2019, la Direzione Medica Ospedaliera, interpellata circa la fattibilità da parte del Dr. Francesco Minisola, di svolgere, in Libera Professione, attività chirurgica interventistica in regime di ricovero, ha riscontrato che al momento non fosse realizzabile sia per la carenza di spazi che di personale;

CONSIDERATO che, accertata la mancanza di spazi adeguati, si intende, per quanto sopra, ed in particolare per le esigenze rappresentate dal Dr. Francesco Minisola, procedere, alla stipula di una Convenzione tra l'Azienda Sanitaria di Rieti e la Casa di Cura , *Nostra Signora della Mercede*" con sede legale in Via Tegliamento,25 cap. 00198 Roma, P.I: 01139221004, C.F.02945990584, secondo lo schema allegato al presente atto;

PRESO ATTO che l'art. 20 del Regolamento sulla Libera Professione vigente, prevede che la prenotazione venga effettuata attraverso un sistema di collegamento via WEB ai server aziendali e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento;

CONSIDERATO che ad oggi sono in corso iniziative per garantire il rispetto degli obblighi di informatizzazione previsti dalla vigente normativa al fine di superare le criticità tecniche ed operative riscontrate con il sistema RECUP in merito alla gestione della c.d. Attività Libero Professionale Intramoenia "*allargata*;

RITENUTO, per quanto in premessa esposto, procedere alla sottoscrizione della Convenzione, di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le ragioni espresse in premessa

DI STIPULARE apposita Convenzione tra l'Azienda Sanitaria di Rieti e la Struttura Privata autorizzata non accreditata denominata Casa di Cura , *Nostra Signora della Mercede*", con sede legale in Via Tegliamento,25 cap. 00198 Roma, P.I: 01139221004, C.F.02945990584, per prestazioni libero professionali, in regime di ricovero ed ambulatoriale, con il Dr. Francesco Minisola, Dirigente Medico di Urologia, con contratto a tempo determinato, presso il Polo Ospedaliero Unificato - Rieti-Amatrice;

Oggetto: Convenzione per attività libero professionale presso Casa di Cura *Nostra Signora della Mercede*" (Roma) relativa al Dirigente Medico Dr. Francesco Minisola. pag.4\5

DI PRECISARE che sono state poste in essere le iniziative volte alla ricognizione degli spazi interni al fine di consentire l'esercizio della Libera professione;

DI PRECISARE altresì che ad oggi sono in corso iniziative per garantire il rispetto degli obblighi di informatizzazione previsti dalla vigente normativa al fine di superare le criticità tecniche ed operative riscontrate con il sistema RECUP in merito alla gestione della Attività Libero Professionale Intramoenia c.d. "*allargata*" che, come esplicitate nell'art. 20 del Regolamento sulla Libera Professione vigente, adottato con deliberazione 1122/2019, prevede che la prenotazione venga effettuata attraverso un sistema di collegamento via WEB ai server aziendali e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che :

- Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n. 20\1994 e ss.mm.ii. , assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L. 165\2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1, L. n. 241\1990 , come modificato dalla L. n. 15\2005. Il Dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L n.20\1994 e ss.mm.ii.;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R: 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Immacolato

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 09 APR. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 09 APR. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 09 APR. 2020

Rieti li 09 APR. 2020

IL FUNZIONARIO



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI UROLOGIA

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, Partita IVA 00821180577, in persona del Direttore Sanitario f.f., Dr. Gennaro D'Agostino, giusta delega per la sottoscrizione del presente atto, conferita con Deliberazione n.7\DG del 12.12.2017, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dr.ssa Marinella D'Innocenzo, Legale Rappresentante

E

la Casa di Cura Privata "Nostra Signora della Mercedes" (di seguito denominata Casa di Cura), con sede legale in Via Tegliamento, 25 cap. 00198 Roma, P.I: 01139221004, C.F.02945990584 in persona del Rappresentante Legale, Maria Pretta, nata a Meana Sardo (NU) il 03/01/1941 ed elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Casa di Cura.

PREMESSO CHE

- l'Azienda prevede, nel rispetto della normativa nazionale, delle Linee Guida Regionali e della regolamentazione aziendale ("*Regolamento Libera Professione Intramuraria Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria*" approvato con deliberazione 1122\2019) lo svolgimento dell'attività libero-professionale sia presso strutture dell'Azienda che in strutture private non accreditate, tramite apposita convenzione;
- i Dirigenti sanitari dell'Azienda, sono autorizzati a svolgere attività libero-professionale integrativa dell'attività istituzionale, anche al di fuori delle strutture aziendali quando il Direttore Generale, abbia riscontrato la mancanza di spazi adeguati a seguito dell'attività di ricognizione prevista dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 120\2007 e s.m.i.
- la Casa di Cura ha richiesto un rapporto di consulenza con l'Azienda, rappresentando l'esigenza di avvalersi della collaborazione del Dott. MINISOLA Francesco, Dirigente Urologo con contratto a tempo determinato presso l'Ospedale S. Camillo De Lellis Rieti-Amatrice;
- che le prestazioni in ALPI oggetto del presente accordo saranno esercitate dal Dr. MINISOLA Francesco, al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente;
- che la Casa di Cura dichiara con il presente atto di disporre di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nelle specialità praticate dal professionista dell'Azienda;
- la Casa di Cura garantisce con il presente atto che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la Casa di Cura dichiara con il presente atto di possedere i requisiti normativo ed igienico sanitari strutturali, organizzativi e tecnici;
- la Casa di Cura, con il presente atto convenzionale, dichiara di non essere accreditata con il SSN e di essere titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per l'area, rilasciata dalla Regione Lazio;
- la presente convenzione con l'Azienda non costituisce accreditamento e per il periodo in vigore, non consentirà alla Casa di Cura l'accreditamento anche parziale per le prestazioni richieste dai professionisti;

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Azienda Sanitaria di Rieti e la Casa di Cura costituiscono con il presente atto un rapporto di collaborazione avente per oggetto le prestazioni professionali nella branca di Urologia di cui all'elenco allegato, parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Il Dott. MINISOLA Francesco svolgerà tali attività al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di insorgenza di eventi non programmabili, le necessità dell'Azienda saranno prevalenti, anche se ostative, all'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 3

Gli importi e le percentuali stabilite per le prestazioni, oggetto della Convenzione, sono riportate nell'allegato 1, parte integrante della stessa.

ARTICOLO 4

Come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione 1122/2019, la prenotazione delle prestazioni deve avvenire con il sistema ReCUP e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente è consentito al dirigente medico gestire autonomamente la prenotazione, la fatturazione nonché la riscossione.

La Casa di Cura incasserà l'intero importo relativo alla prestazione professionale resa, rilasciando al paziente apposita fattura, inoltre:

a) La Casa di Cura mensilmente dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni da quest'ultima effettuate nel mese di riferimento presso la Casa di Cura nella quale dovranno essere specificati:

- nominativo del paziente e codice fiscale;
- data della prestazione;
- tipo di prestazione resa;
- importo complessivo fatturato ed incassato dalla Casa di Cura;
- quota spettante al dott. MINISOLA Francesco
- per quanto concerne le prestazioni che prevedano tariffe differenziate a seconda delle convenzioni in atto con Compagnie assicurative/Fondi e Casse, l'importo della prestazione e relativa quota riconosciuta al professionista sarà stabilita nell'elenco allegato alla convenzione.

b) Contestualmente la Casa di Cura provvederà a richiedere all'Azienda l'emissione della fattura il cui pagamento verrà effettuato dalla stesa, con cadenza mensile, non oltre i 30 gg dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, mediante bonifico sul C/C IBAN IT 15 K 01005 14600 000000218110

c) L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento, provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del Dott. MINISOLA Francesco gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite presso la Casa di Cura per proprio conto.

ARTICOLO 5

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Dott. MINISOLA Francesco in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico dipendente, risulta "coperto" per responsabilità professionale dall'Azienda – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello

svolgimento dell'attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

ARTICOLO 6

La Casa di Cura s'impegna a sollevare l'Azienda ed il sanitario in parola da ogni responsabilità in relazione a disservizi o danni arrecati agli assistiti, derivanti o causati dalle strutture, dalle apparecchiature o dal personale della Casa di Cura stessa.

ARTICOLO 7

La presente convenzione ha validità di un anno a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Azienda, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili nonché la facoltà reciproca di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal Dott. MINISOLA Francesco alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

ARTICOLO 8

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al rapporto oggetto della presente convenzione, l'Asl di Rieti accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 1), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Asl di Rieti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Convenzione e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata della citata Convenzione. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione della Convenzione che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

La Casa di Cura provvederà a nominare il Dr. MINISOLA Francesco persona autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti che assisterà presso la Casa di Cura medesima.

ARTICOLO 9

La Casa di Cura *Nostra Signora della Mercedes* ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/01. Tale modello è comprensivo di un codice etico comportamentale che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento. Il modello di organizzazione, gestione e controllo con il relativo codice etico comportamentale sono consultabili all'indirizzo internet della Casa di Cura.

L' Azienda potrà prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché dei suoi allegati, ad aderire ai principi del succitato Modello, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. La casa di Cura *Nostra Signora della Mercedes* ha istituito un organismo di vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento del modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel codice etico comportamentale. I contatti dell'OdV sono disponibili sul sito internet della casa di Cura.

ARTICOLO 10

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, al recesso e alla risoluzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

ARTICOLO 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti li,

Casa di Cura
Nostra Signora della Mercedes
Il Rappresentante Legale
Maria Pretta

Azienda Sanitari di Rieti
Il Direttore Sanitario f.f.
Dr. Genaro D'Agostino